



**Andrea Miccichè**

(dottorando di ricerca in Diritto ecclesiastico e canonico nell'Università degli Studi di Catania, Dipartimento di Giurisprudenza)

**I musulmani di Tracia e la sentenza CEDU *Molla Sali c. Grecia*:  
un itinerario storico-giuridico tra pluralismo religioso  
e istanze d'uguaglianza \***

**SOMMARIO:** 1. Premessa: le tappe di un *leading case* controverso - 2. La presenza dei musulmani in Tracia: un itinerario storico tra fonti interne e internazionali - 3. Il quadro normativo vigente al momento della causa - 4. La Corte e il suo *legal reasoning* tra equità e uguaglianza - 5. Conclusione: il *soft law* come substrato valoriale di una decisione annunciata.

**1 - Premessa: le tappe di un *leading case* controverso**

Nel discorso pronunciato il 25 gennaio 2019, in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, il Presidente Guido Raimondi così si esprimeva:

"The second Grand Chamber judgment I wish to mention was delivered at the very end of last year. It is the case of *Molla Sali v. Greece* concerning the application of Sharia law by the Greek courts. This judgment gave rise to erroneous interpretations, with some commentators suggesting that our Court wanted to pave the way for the application of Sharia law in Europe. However, the *Molla Sali* judgment leads to precisely the opposite conclusion"<sup>1</sup>.

Questa sentenza, pronunciata il 19 dicembre 2018, interviene su un aspetto controverso del pluralismo etnico-religioso, cioè l'applicazione del diritto islamico a una fattispecie successoria, nel contesto della Grecia<sup>2</sup>,

---

\* Contributo sottoposto a valutazione.

<sup>1</sup> **G. RAIMONDI**, *Solemn hearing for the opening of the judicial year of the European Court of Human Rights. Opening speech by President Guido Raimondi*, Strasburgo, 25 gennaio 2019 ([www.echr.coe.int/Documents/Speech\\_20190125\\_Raimondi\\_JY\\_ENG.pdf](http://www.echr.coe.int/Documents/Speech_20190125_Raimondi_JY_ENG.pdf)), p. 7.

<sup>2</sup> Cfr. **C.M. CERNA**, *Introductory Note to Molla Sali v. Greece* (*Eur. Ct. H.R.*) in *International Legal Materials*, Vol. 58 (2), 2019, p. 280 s. Inoltre, cfr. **I. IAKOVIDIS**, **P. MCDONOUGH**, *The Molla Sali Case: How the European Court of Human Rights Escaped a*



Paese che ha aderito al Consiglio d'Europa e all'Unione Europea e si è allineato agli standard di tutela dei diritti umani e delle libertà e che, inoltre, ha mantenuto un'eredità storico-culturale multietnica, che trova massima espressione nella minoranza islamica stanziata nell'area della Tracia<sup>3</sup>.

Un inestricabile intreccio di trattati internazionali, risalenti alle guerre balcaniche e alla dissoluzione dell'Impero ottomano, la stratificazione di fonti di origine statale e religiosa, il carattere peculiare della Sharia e del metodo giuridico dei mufti<sup>4</sup> chiamati ad applicarla,

---

*Legal Labyrinth While Holding the Thread of Human Rights*, in *Oxford Journal of Law and Religion*, Vol. 8, 2019, pp. 427-446, nonché **N. KOUMOUTZIS, C. PAPASTYLIANOS**, *Human Rights Issues Arising from the Implementation of Sharia Law on the Minority of Western Thrace - ECtHR Molla Sali v. Greece, Application No. 20452/14, 19 December 2018*, in *Religions*, n. 10 del 2019, p. 300 ([www.mdpi.com/2077-1444/10/5/300/htm](http://www.mdpi.com/2077-1444/10/5/300/htm)); per un'inquadratura generale, **C. KATSIANA**, *La condizione giuridica della minoranza musulmana in Grecia*, in *Jura Gentium*, 2009, ([www.juragentium.org/topics/islam/it/katsiana.htm](http://www.juragentium.org/topics/islam/it/katsiana.htm)).

<sup>3</sup> La minoranza musulmana in Tracia è descritta come "Old Islam" in contrapposizione al "New Islam", incarnato dai rifugiati, concentrati soprattutto ad Atene, dal 1980 in poi. Al riconoscimento e alla compiuta regolamentazione dell'antica minoranza fa da contraltare l'indifferenza giuridica per i nuovi musulmani, dei quali si ignora anche la reale consistenza. La classificazione è adottata da **K. TSITSELIKIS**, *Personal Status of Greece's Muslims: A Legal Anachronism or an Example of Applied Multiculturalism?*, in **AA. VV.**, *The Legal Treatment of Islamic Minorities in Europe*, a cura di R. ALUFFI BECK PECCOZ e G. ZINCONI, Peeters, Leuven, 2004 pp. 109-131. Per quanto riguarda l'attuale consistenza della minoranza trace, secondo il censimento del 2011, risulta che ne facciano parte circa 103mila persone, quasi un terzo del totale dei residenti nella regione. Il 50 per cento è di origine turca, il 35 per cento è bulgaro (pomacchi) e il restante 15 per cento è rom. Inoltre, nella regione sono presenti 290 imam e 300 moschee. Cfr. **L. PAPAPOPOULOU**, *Greece*, in **AA. VV.**, *Encyclopedia of Law and Religion*, a cura di G. ROBBERS, W. COLE DURHAM, Jr., D. THAYER, Brill-Nijhoff, vol. IV, *Europe*, Leiden, Boston, 2016, p. 156.

<sup>4</sup> Il mufti è un "giureconsulto musulmano autorizzato per manifesta perizia dal governo a emettere responsi dottrinali (*fatwā*) su questioni di legge civile e religiosa" (voce *Mufti*, in *Enciclopedia Treccani online*, [www.treccani.it/enciclopedia/mufti/](http://www.treccani.it/enciclopedia/mufti/)). L'ufficio del mufti è fondato sul Corano (IV,127 e IV,176): nel tempo della rivelazione, Maometto rispondeva per conto di Dio e istruiva i credenti. Defunto il Profeta, il compito di risolvere le questioni interpretative è passato ai califfi e ai dotti musulmani. Il credente ha un obbligo morale di rivolgersi al mufti qualora abbia un dubbio sulla conformità del proprio comportamento con i dettami della fede musulmana. Per una panoramica sul ruolo del mufti, sulle qualità richieste, sulle norme sostanziali e formali, nonché sull'efficacia giuridica della *fatwā*, cfr. **S.A.A. ABU-SAHLIEH**, *Il diritto islamico. Fondamenti, fonti, istituzioni*, Carocci Editore, Roma, 2008, pp. 234-254. Da rilevare che il mufti greco esercita anche la funzione di *qāḍī*, cioè di giudice. Nell'Impero ottomano, le due cariche erano ricoperte da soggetti diversi. Cfr. **A. RINELLA, M.F. CAVALCANTI**, *I Tribunali islamici in Occidente: Gran Bretagna e Grecia, profili di diritto comparato*, in *Diritto*



l'ondivaga giurisprudenza nazionale hanno reso il caso greco, e la relativa soluzione, un paradigma, che orienterà la "governance delle religioni"<sup>5</sup> per i prossimi anni<sup>6</sup>.

È interessante notare, prima di entrare nel merito della questione, come il Presidente Raimondi cerchi di offrire la corretta interpretazione della sentenza in esame, sgombrando il campo da facili strumentalizzazioni, volte a interrompere il dialogo con le comunità musulmane sempre più presenti sul continente europeo.

Ecco, in sintesi, lo svolgimento dei fatti: la signora Chatize Molla Sali, vedova di Moustafa Molla Sali, in virtù del testamento del marito, redatto secondo le previsioni del Codice civile greco<sup>7</sup>, eredita interamente i beni di questo<sup>8</sup>. Tuttavia, le sorelle del *de cuius* agiscono in giudizio perché sia dichiarato invalido il testamento, al fine di conseguire i tre quarti dell'eredità, spettanti loro sulla base del diritto successorio islamico<sup>9</sup>.

---

*pubblico comparato ed europeo*, n. 1, gennaio-marzo 2017, pp. 104-107.

<sup>5</sup> **AA. VV.**, *Introduzione al diritto comparato delle religioni. Ebraismo, islam e induismo*, a cura di S. FERRARI, il Mulino, Bologna, 2019, p. 13.

<sup>6</sup> Da rilevare che, nel medesimo discorso sopra citato, il Presidente della Corte di Strasburgo dichiara che "this was one of the leading judgments of the past year" (**G. RAIMONDI**, *Solemn hearing*, cit., p. 8).

<sup>7</sup> Il Codice civile greco, all'art. 1712 riconosce il diritto di redigere testamento e, nei successivi artt. 1719-1757, ne individua le forme per il valido esercizio. Qualora manchi o sia invalido il testamento, ha luogo la successione *ab intestato*, disciplinata dagli artt. 1813-1824. In assenza di testamento, il coniuge ha diritto a ¼ dell'eredità, se concorre con i figli del *de cuius*, mentre, se concorre con altri parenti, ha diritto alla metà dell'eredità (art. 1820). L'ordinamento greco conosce anche la successione necessaria (*νόμιμη μοίρα*), in virtù della quale i discendenti, i genitori e il coniuge del *de cuius* hanno diritto a una quota pari alla metà di quanto sarebbe loro spettato se si fosse applicata la successione *ab intestato* (art. 1846).

<sup>8</sup> Tali beni erano situati sia in Grecia che in Turchia, il che spiega la pendenza di giudizi in entrambi i Paesi coinvolti. Cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, sent. 19 dicembre 2018, *Molla Sali c. Grecia*, § 18, nonché **M. C. LOCCHI**, *La minoranza religiosa in Tracia, tra protezione della libertà religiosa, divieto di discriminazioni e diritto all'autodeterminazione*, in *Diritto Pubblico Comparato ed Europeo online (DPCE)*, n. 1 del 2019, p. 912.

<sup>9</sup> Per uno studio accurato della normativa successoria islamica si rinvia a **A. CILARDO**, *Diritto ereditario islamico delle scuole giuridiche sunnite (hanafita, mālikita, šāfi'ita e hanbalita) e delle scuole giuridiche zaydita, zāhirita e ibādita*. *Casistica*, Istituto per l'Oriente Carlo Alfonso Nallino, Roma-Napoli, 1994, nonché - sebbene risalente e con un approfondimento sulle scuole giuridiche malichita e sciafi'ita, presenti nelle colonie italiane - a **D. SANTILLANA**, *Istituzioni di diritto musulmano malichita con riguardo anche al sistema sciafi'ita*, vol. II, Istituto per l'Oriente, Roma, 1938, pp. 495-550. In particolare, per i profili qui coinvolti, bisogna evidenziare che la successione musulmana è *ab intestato*, in



Se innanzi ai giudici di merito<sup>10</sup> la pretesa è rigettata, nel giudizio di legittimità le sorelle ottengono la cassazione delle precedenti sentenze e il rinvio in Corte d'Appello, la quale accoglie le loro ragioni. L'ultimo atto della vicenda si consuma con la conferma, da parte della Corte di Cassazione<sup>11</sup>, adita dalla vedova, delle statuizioni in favore delle sorelle del *de cuius*, che acquisiscono tre quarti dell'eredità. Conclusi i rimedi di diritto interno, residua il ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la quale è chiamata a verificare se vi sia stata una violazione degli artt. 6, § 1 (diritto a un equo processo) e 14, § 1 (divieto di discriminazione) della Convenzione e dell'art. 1, § 1, del Protocollo addizionale n. 1 (protezione della proprietà).

Nelle more del procedimento, e anticipando la decisione della Corte di Strasburgo, la Grecia interviene con la l. n. 4511 del 2018, che modifica, sebbene con effetto irretroattivo, l'art. 5 della l. n. 1920 del 1991.

Il contenuto della riforma costituisce la migliore previsione delle censure che sarebbero state mosse dalla Corte: la sottoposizione della controversia alla cognizione del mufti diventa facoltativa e necessita dell'accordo di entrambe le parti<sup>12</sup>; affinché una fattispecie successiva possa essere disciplinata dal diritto islamico, è richiesta una

---

ossequio alla volontà divina, che ha cristallizzato *ab origine* le classi di successibili, precludendo, in tal modo, la libera scelta dei soggetti cui trasmettere l'eredità. La vedova e le sorelle del defunto rientrano tra gli eredi di quota fissa, ovvero tra coloro che, una volta estinti i debiti, ricevono una percentuale determinata dell'asse ereditario. Alla prima spetta un quarto, mentre alle seconde i due terzi dell'eredità. Sebbene non sia indicato nella sentenza della Corte di Strasburgo, si può ipotizzare che le sorelle abbiano fatto valere la regola hanafita dell'accrescimento della quota spettante ai legittimari, cui accenna **D. SANTILLANA**, *Istituzioni di diritto malichita*, cit., p. 522. Inoltre, coerentemente con il carattere sacro delle norme, il testamento, sebbene considerato atto degno di lode dal Corano (II,180 e V,106), ha solo funzione integrativa, in quanto permette al musulmano di disporre di un terzo del proprio patrimonio per compiere atti di elemosina in favore dei più poveri (cfr. anche Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sent. *Molla Sali c. Grecia*, § 38).

<sup>10</sup> Nell'esposizione dei fatti, risulta che il processo fu incardinato in I grado davanti alla Corte di prima istanza di Rodopi il 12 dicembre 2009 e, data la soccombenza di parte attrice, che, il 16 giugno 2010, fu interposto gravame innanzi alla Corte d'Appello di Tracia, con il medesimo esito.

<sup>11</sup> La Corte di Strasburgo puntualizza che la Corte di Cassazione non fa riferimento, nelle sue argomentazioni, alla CEDU. Cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sent. *Molla Sali c. Grecia*, § 26.

<sup>12</sup> Cfr. art. 5, quarto comma, lett. *α*, l. n. 1920 del 1991, modificato dall'art. 1 l. n. 4511 del 2018.



dichiarazione<sup>13</sup> del testatore davanti al notaio<sup>14</sup>; infine, il procedimento di delibazione delle decisioni del mufti si aggrava di due ulteriori controlli di legittimità, il primo relativo all'art. 4, secondo comma, della Costituzione greca (uguaglianza tra uomo e donna) e il secondo quanto alla conformità alla Convenzione EDU<sup>15</sup>.

La Corte di Strasburgo, nella sua massima composizione, con sentenza deliberata all'unanimità, riconosce la sussistenza della violazione dell'art. 14, § 1, della Convenzione e dell'art. 1, § 1, del Protocollo addizionale n. 1, mentre lascia a successiva determinazione tra le parti la soluzione sul punto dell'equa soddisfazione.

Lo scorso 18 giugno 2020, la Corte, considerato il mancato raggiungimento di un accordo, decide in via autoritativa la questione della riparazione del pregiudizio. Qualora, all'esito dei giudizi ancora pendenti tra la signora Molla Sali e le sue cognate<sup>16</sup>, sia possibile la *restitutio in integrum*, rimuovendo gli ostacoli alla piena attuazione dei dettami della Corte europea dei diritti dell'uomo, è dovere dello Stato attuarla. Qualora ciò dovesse risultare impossibile, sulla base delle risultanze catastali, è riconosciuta alla ricorrente una somma pari al valore monetario delle proprietà perdute, cioè i tre quarti dell'eredità, quantificato in circa 41mila euro.

Per quanto riguarda i beni situati in Turchia, oggetto di processi ancora in corso, la Corte rileva l'impossibilità di estendere le proprie valutazioni a un Paese che non è stato parte processuale nel giudizio principale<sup>17</sup>, quindi rigetta il resto della domanda di equa soddisfazione.

---

<sup>13</sup> Revocabile liberamente attraverso una successiva dichiarazione davanti al notaio o con una clausola testamentaria.

<sup>14</sup> Cfr. art. 5, quarto comma, lett. γ, l. n. 1920 del 1991, modificato dall'art. 1, primo comma, l. n. 4511 del 2018.

<sup>15</sup> Cfr. art. 3 l. n. 1920 del 1991, modificato dall'art. 1, terzo comma, l. n. 4511 del 2018.

<sup>16</sup> Pende un giudizio relativo alla rettifica dei registri fondiari, che deve essere effettuata in conformità con le statuizioni passate in giudicato relative alla legittima erede. Anche se la Cassazione aveva riconosciuto la titolarità dei beni in capo alle sorelle del *de cuius*, non si poteva escludere che la Corte d'Appello di Tracia, alla cui attenzione era stata portata la sentenza della Corte di Strasburgo, mantenesse lo *status quo* e vietasse la trascrizione dell'acquisto *mortis causa* in favore delle sorelle. Inoltre, la signora Molla Sali ha agito, ai sensi dell'art. 281 del Codice civile, contro le cognate, le quali avrebbero agito con abuso del diritto, avendo accettato, in precedenza, l'eredità paterna secondo le previsioni codicistiche, mentre, per l'eredità del fratello, avrebbero richiesto l'applicazione del diritto islamico. Cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, sent. 18 giugno 2020, *Molla Sali c. Grecia*, *Just satisfaction*, §§ 11 e 25.

<sup>17</sup> Cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, *Molla Sali c. Grecia*, *Just satisfaction*, §§ 47-



Già superficialmente è possibile individuare la complessità e la delicatezza degli interessi in gioco, sia privati che internazionali, sottostanti alla fattispecie su cui è stato esercitato lo scrutinio di compatibilità con il sistema dei diritti umani.

Scopo del presente contributo è gettare luce sulla pluralità delle fonti che hanno inciso sulla situazione giuridica, sciogliendo i nodi argomentativi di una sentenza che, pur non volendo sancire l'incompatibilità generale della Sharia con la CEDU<sup>18</sup>, delimita gli ambiti di applicazione dei diritti religiosi in ambito civile<sup>19</sup>.

## 2 - La presenza dei musulmani in Tracia: un itinerario storico tra le fonti interne e internazionali

La presenza dei musulmani in Tracia è il frutto dei rivolgimenti geopolitici, che hanno segnato la crisi e la dissoluzione dell'Impero ottomano dalla fine dell'Ottocento fino alla conclusione della Grande Guerra<sup>20</sup>.

Il primo atto che introduce un "parziale riconoscimento della giurisdizione confessionale per le questioni di statuto personale"<sup>21</sup> è il Trattato di Costantinopoli, concluso nel 1881, con il quale vengono modificati i confini della Grecia, che ottiene la Tessaglia e il distretto di Arta<sup>22</sup>. Tra le condizioni della cessione di questi territori dall'Impero

---

53. Contro questo capo della sentenza, si sono espressi i giudici Lemmens, Koskelo ed Eicke, che, nella loro *Joint partly dissenting opinion*, proponevano una ricostruzione unitaria della vicenda, anche sotto il profilo della riparazione del danno.

<sup>18</sup> Oltre alle già citate parole del Presidente Raimondi, è molto chiara la *concurring opinion* del giudice Mits, il quale riconosce che "The Sharia law has its stringent rules and logic with respect to the protection of the members of family and relatives in matters of inheritance" (**M. MITS**, *Molla Sali v. Greece judgement - Separate opinion. Concurring opinion of Judge Mits*, § 5).

<sup>19</sup> Sebbene la tematica sarà approfondita nell'ultima parte del contributo, si rinvia, in via puramente esemplificativa, alle forti riserve espresse dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa nella risoluzione n. 2253 del 2019, *Sharia, the Cairo Declaration and the European Convention of Human Rights*, § 13.1.

<sup>20</sup> La fonte principale delle informazioni di carattere storico sulla vicenda balcanica e turca è costituita da **W. MILLER**, *The Ottoman Empire and its successors 1801-1922*, Cambridge University Press, Londra, 1923.

<sup>21</sup> **C. KATSIANA**, *La condizione giuridica*, cit., § 1.

<sup>22</sup> Per il testo del Trattato di Costantinopoli ho fatto riferimento a **E. HERTSLET**, *The Map of Europe by Treaty*, Harrison, Londra, 1891, pp. 3042-3049. È possibile reperire sul



ottomano alla Grecia, rilevano gli artt. 3 e 8 della convenzione, i quali, rispettivamente, stabilivano:

Art. 3: "The lives, property, honour, religion, and customs of those of the inhabitants of the localities ceded to Greece who shall remain under the Hellenic administration will be scrupulously respected. They will enjoy exactly the same civil and political rights as Hellenic subjects of origin. [...]"

Art. 8: "Freedom of religion and of public worship is secured to Mussulmans in the territories ceded to Greece.

No interference shall take place with the autonomy or hierarchical organization of Mussulman religious bodies now existing, or which may hereafter be formed; nor with the management of the funds and real property belonging to them.

No obstacle shall be placed in the way of the relations of those bodies with their spiritual heads in matters of religion.

*Local Courts of the Cheri.*

The local Courts of the Cheri shall continue to exercise their jurisdiction in matters purely religious".

Tra i documenti connessi, vi è un Protocollo nel quale sono sintetizzati gli atti delle riunioni a cui hanno partecipato i plenipotenziari delle potenze coinvolte nella definizione dei confini greco-turchi<sup>23</sup>. Bisogna considerare che l'articolo in questione è stato proposto dai plenipotenziari turchi, coloro, cioè, che, nella propria cultura giuridica, possedevano il concetto di *millet*, di un sistema di statuti personali su base religiosa<sup>24</sup>. Si tratta, naturalmente, di una forma attenuata rispetto a quella preesistente, che si configurava come una vera e propria "circostrizione dell'Impero [ottomano, n.d.r.] individuata non mediante un criterio territoriale bensì attraverso il criterio personale della medesima

---

sito del Ministero degli Esteri ellenico la versione originale francese dell'accordo (cfr. [www.mfa.gr/en/the-ministry/international-conventions/major-international-treaties-concerning-greece.html](http://www.mfa.gr/en/the-ministry/international-conventions/major-international-treaties-concerning-greece.html)).

<sup>23</sup> E. HERTSLET, *The Map of Europe by Treaty*, cit., pp. 3037-3040.

<sup>24</sup> Un'introduzione al sistema dei *millet*, anche con riferimento alle sue coordinate storiche, si può trovare in L. CAPRARA, *Pluralismo religioso e multiculturalismo nell'Impero ottomano: il sistema dei millet*, in *Jus*, n. 3 del 2018, pp. 531-549, nonché in G.M. QUER, *Pluralismo e diritti delle minoranze. Il sistema del "millet"*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, n. 1, aprile 2010, pp. 257-284. Inoltre, per approfondire, in un'ottica di teoria generale del diritto islamico, la questione della personalità del diritto e del mantenimento delle norme della "gente del Libro", cfr. S.A.A. ABU-SAHLIEH, *Il diritto islamico*, cit., pp. 83-88.



professione di fede”<sup>25</sup>. Ciò faceva sì che l’autorità religiosa di ciascuna confessione avesse potere legislativo in campo privatistico, nonché potestà giurisdizionale nella risoluzione delle controversie tra correligionari. Per di più, lo Stato garantiva esecuzione alle decisioni prese dalle autorità costituite nei *millet*.

Questa precisazione permette di cogliere la differenza tra il regime preesistente e l’obbligo assunto dalla Grecia: infatti, sul piano internazionale, non è esplicitamente prevista l’incorporazione della legislazione musulmana nell’ordinamento statale, né la personalità del diritto, ma solo l’intangibilità da parte delle autorità pubbliche delle consuetudini (*customs*), genericamente intese, della minoranza. Lo stesso rinvio alla Sharia è limitato alle materie puramente confessionali.

Una possibile apertura a una rilevanza pubblica della normativa e della gerarchia religiosa è rinvenibile nel secondo comma dell’art. 8, il quale vieta qualsiasi interferenza delle autorità greche rispetto ai “Mussulman religious bodies” e al “management of the funds and real property belonging to them”.

Il decreto regio di esecuzione del Trattato si spinse, però, oltre l’obbligo assunto in sede internazionale. Infatti, con provvedimento n. 1038 del 1882<sup>26</sup>, il governo greco disciplinò gli organi della comunità musulmana stanziata nelle regioni tessale, attribuendo a coloro che avrebbero ricoperto posizioni apicali nella gerarchia religiosa, ovvero i mufti, la qualifica di funzionari statali (δημόσιοι λειτουργοί). In particolare, ai sensi dell’art. 2, essi erano nominati e cessavano dalla carica con decreto del Re, su proposta del Ministro dell’Educazione Pubblica e degli Affari Ecclesiastici e del Ministro della Giustizia. Una volta nominati, prestavano giuramento davanti al Prefetto (καί δίδουσιν ενώπιον τοῦ οικείου Νομάρχου τὸν τοῦ δημοσίου ὑπάλληλου ὄρκον) della città presso cui avrebbero esercitato le loro funzioni. L’art. 3, poi, definiva il trattamento economico del mufti, aspetto, questo, che conferma l’inquadramento dei leader religiosi musulmani nella pubblica amministrazione.

Centrale l’art. 4, nel quale si delimitava la loro competenza giurisdizionale (*rectius*, consultivo-giurisdizionale: γνωμοδοτικήν ἀρμοδιότητα): essi potevano conoscere ogni questione religiosa, ereditaria o familiare di diritto islamico, nonché rilasciare licenze di matrimonio (τάς περί γάμου ἀδείας) e partecipare ai consigli domestici delle famiglie

---

<sup>25</sup> L. CAPRARA, *Pluralismo religioso*, cit., p. 539.

<sup>26</sup> È possibile trovare il testo completo sulla Gazzetta Ufficiale Greca (ΦΕΚ) A’ 59 del 1882, p. 284 s..





musulmane. A ciò si aggiungevano anche competenze amministrative, nella gestione dei *waqf*, ovvero le fondazioni caritative<sup>27</sup>, e delle scuole religiose. Infine, l'art. 5 stabiliva che, con successivo decreto regio, sarebbero stati precisati i dettagli procedurali.

Questi primi provvedimenti, a seguito delle sanguinose guerre balcaniche del 1912-1913, a causa delle quali la Turchia perse definitivamente i propri possedimenti in Europa sud-orientale<sup>28</sup>, furono superati per dare spazio ai nuovi trattati di pace, che regolarono la posizione di intere popolazioni, passate dal dominio ottomano a quello greco.

La Convenzione di Atene<sup>29</sup>, firmata l'11 novembre 1913 in esecuzione dell'art. 7 del Trattato di Londra<sup>30</sup>, introdusse un sistema di protezione delle minoranze musulmane, stanziato nei territori precedentemente ottomani. Gli appartenenti a tali minoranze acquisirono la cittadinanza greca, salvo l'esercizio di un diritto di opzione per il mantenimento della nazionalità ottomana<sup>31</sup>. La disposizione fondamentale di quest'accordo internazionale è l'art. 11, il quale, dopo aver ribadito, al primo alinea, gli obblighi assunti dalla Grecia per tutelare "the life, property, honor, religion, and customs of those inhabitants of the territories ceded"<sup>32</sup>, specifica le forme in cui tale impegno si esplica. Esse

---

<sup>27</sup> Un interessante studio sulle fondazioni pie musulmane e sull'impatto che potrebbe avere una regolamentazione delle stesse nella società occidentale contemporanea, è offerto da **G. CIMBALO**, *Il ritorno del "waqf"*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (<https://www.statoechiese.it>), n. 14 del 2016.

<sup>28</sup> La Grecia annetté, a seguito delle guerre balcaniche, Creta, Giannina, Salonicco e alcune isole dell'Egeo, estendendo i propri confini fino a Kavala. Cfr. **O. RANDI, A. BALDINI**, *Guerre Balcaniche*, in *Enciclopedia Italiana* (1930), ([www.treccani.it/enciclopedia/guerre-balcaniche\\_%28Enciclopedia-Italiana%29/](http://www.treccani.it/enciclopedia/guerre-balcaniche_%28Enciclopedia-Italiana%29/)). Cfr., altresì, **W. MILLER**, *The Ottoman Empire*, cit., pp. 498-522.

<sup>29</sup> Il testo della Convenzione di Atene del 1913, e del Protocollo n. 3, è tratto da *The American Journal of International Law (AJIL)*, Vol. 8, n. 1, Supplement: Official Documents, 1913, pp. 46-55.

<sup>30</sup> L'art. 7 del Trattato di pace di Londra, concluso il 30 maggio 1913, così stabiliva: "Questions concerning prisoners of war, questions of jurisdiction, of nationality and of commerce shall be settled by special conventions." (il testo del Trattato è contenuto in *AJIL*, Vol. 8, n. 1, Supplement: Official Documents, cit., p. 12 s.).

<sup>31</sup> L'art. 4 della Convenzione di Atene stabiliva un termine triennale per dichiarare alle autorità consolari greche di voler mantenere la cittadinanza ottomana, con la condizione, però, di stabilire il domicilio fuori della Grecia. È interessante rilevare come in questo periodo sia riconosciuta a tutti i musulmani l'esenzione dal pagamento delle tasse militari e dal servizio di leva.

<sup>32</sup> Art. 11, primo comma, Convenzione di Atene: "The life, property, honor, religion,



sono: l'uguaglianza nei diritti civili e politici tra i musulmani che acquistano la cittadinanza dopo l'incorporazione dei territori ottomani e i cittadini greci per nascita, nonché il libero esercizio del culto pubblico<sup>33</sup>; il diritto di pronunciare nelle preghiere il nome del Sultano<sup>34</sup>; la garanzia dell'autonomia delle gerarchie religiose presenti nelle comunità, nonché il divieto di ingerenza dell'amministrazione greca nella gestione dei patrimoni a esse appartenenti<sup>35</sup>.

L'indipendenza delle comunità religiose dal potere statale, a sua volta, viene perseguita in modo originale e penetrante, tanto che si può affermare con sicurezza che è con l'accordo greco-turco del 1913 che si gettano le basi per l'attuale assetto della minoranza. Difatti, la Grecia si impegnò a costituire un sistema giurisdizionale parallelo a quello statale, dedicato alla soluzione delle controversie in materia di statuto personale.

Perno dell'impianto normativo era il mufti, che, a differenza della scarsa disciplina della Convenzione di Costantinopoli del 1881, acquisì un rilievo transnazionale. Questa posizione peculiare era evidente nel caso dell'elezione dell'organo di vertice: l'assemblea di tutti i mufti greci votava e presentava al Re di Grecia una rosa di tre candidati, tra i quali sarebbe stato scelto il capo mufti<sup>36</sup>. La procedura si perfezionava con la notificazione del nome del prescelto, tramite l'ambasciata greca presso Costantinopoli, al Gran Mufti di Costantinopoli (*Cheik-ul-Islamat*), l'autorità di vertice dell'Impero ottomano<sup>37</sup>. Costui avrebbe investito

---

and customs of those inhabitants of the territories ceded to Greece who shall remain under the Greek dominion shall be scrupulously respected".

<sup>33</sup> Art. 11, secondo comma, Convenzione di Atene: "They shall enjoy in full the same civil and political rights as native Greek subjects. The free and public practice of their religion shall be assured to Mussulmans".

<sup>34</sup> Art. 11, terzo comma, Convenzione di Atene: "The name of his Imperial Majesty the Sultan, as caliph, shall continue to be pronounced in the public pray". Ciò si spiega dal momento che il Sultano era anche califfo, leader politico-religioso e protettore dei musulmani sunniti sparsi nel mondo.

<sup>35</sup> Art. 11, quarto comma, Convenzione di Atene: "Neither the autonomy nor hierarchical organization of the existing Mussulman communities, nor of those which may be formed, nor the control of the funds and real property which belongs to them shall be interfered with".

<sup>36</sup> Art. 11, settimo comma, Convenzione di Atene: "The chief mufti is named by His Majesty the King of the Greeks from three candidates elected and presented by an electoral assembly composed of all the muftis of Greece".

<sup>37</sup> Art. 11, ottavo comma, Convenzione di Atene: "The Government of Greece shall notify the election of the chief mufti through the Royal legation of Greece at Constantinople, to the Cheik-ul-Islamat who shall forward to him a menchour and the



l'eletto della carica, attraverso la concessione di un *menchour* e di un *murassalé*: tali provvedimenti autorizzativi, paragonabili rispettivamente a un'ordinanza e a una lettera patente, legittimavano il capo mufti a riconoscere l'elezione dei mufti provinciali<sup>38</sup>.

Gli ultimi commi dell'art. 11 delimitarono le competenze di questi organi, ai quali fu riconosciuta una piena potestà giurisdizionale (e non più solo consultiva), sia in ambito religioso che, soprattutto, nel campo del diritto privato. Alle loro decisioni, relative allo statuto personale, fu garantita esecuzione da parte dell'apparato statale:

"The muftis, in addition to their authority over purely religious affairs and their supervision of the administration of vakouf property, shall exercise jurisdiction between Mussulmans in matters of marriage, divorce, alimony (*néfaca*), guardianship, trusteeship, emancipation of minors, wills of Ottomans, and succession to the office of Mutevelli<sup>39</sup> (*teviet*).

The judgments rendered by the muftis shall be executed by the proper Greek authorities.

As to matters of inheritance, the interested Mussulman parties may, after agreeing thereto, resort to the mufti as an arbitrator. All methods of appeal practiced before the courts of the country shall be applicable to the arbitral decision thus rendered unless there is a clause expressly providing to the contrary".

Notevole per i possibili risvolti sotto il profilo della libertà religiosa, intesa come libera scelta del tribunale confessionale e del diritto religioso applicabile, è il riferimento finale alla funzione arbitrale del mufti, a cui le parti, previo accordo, possono ricorrere in materia ereditaria.

Alla Convenzione fu annesso il Protocollo n. 3, che specificava i dettagli della questione religiosa<sup>40</sup>. Gli artt. 7, 8, 9 e 14 erano dedicati alla

---

murassalé authorizing him to exercise his functions and grant to the other muftis of Greece the right to exercise jurisdiction and to confer fetvas".

<sup>38</sup> Cfr. **G. CIMBALO**, *L'esperienza dell'Islam dell'Est Europa come contributo a una regolamentazione condivisa della libertà religiosa in Italia*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., settembre 2008, p. 14 s. Nel caso dei mufti provinciali, l'elettorato attivo spettava agli uomini iscritti nei registri della comunità.

<sup>39</sup> Il *Mutevelli* è l'amministratore del *waqf*. Cfr. **A. AKGÜNDÜZ**, *The Ottoman Waqf Administration in the 19th and early-20th Centuries: Continuities and Discontinuities*, in *Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae*, vol. 64, n. 1, marzo 2011, pp. 76 s.

<sup>40</sup> Tra i vari impegni assunti dalla Grecia, sono da menzionare: il mantenimento della destinazione delle proprietà dei *waqf*, di pertinenza delle moschee (art. 3 del Protocollo), la costruzione di una moschea nella capitale e di quattro nei villaggi più poveri (art. 4), l'istituzione di corsi per la formazione dei giudici musulmani (art. 6), l'esenzione da



giurisdizione dei mufti: dopo aver precisato che costoro erano equiparati, quanto a diritti e doveri, ai funzionari greci, si richiamava la Sharia (*Cheri*) per la determinazione dei requisiti. Non solo, ulteriore testimonianza dell'incontro tra norma religiosa e norma statale fu l'estensione delle garanzie di inamovibilità, riconosciute dalla Costituzione del Regno di Grecia ai membri del Consiglio di Stato<sup>41</sup>. Si richiese, infine, che ogni decisione resa dai mufti fosse sottoposta allo scrutinio del capo mufti, sotto il versante, per così dire, della sua "legittimità", intesa come compatibilità con i dettami della legge sacra musulmana<sup>42</sup>. La Convenzione di Atene venne recepita nell'ordinamento greco attraverso la l. n. 147 del 1914<sup>43</sup>. L'art. 4 di questo provvedimento<sup>44</sup> riconobbe gli statuti matrimoniali di ebrei e musulmani: infatti, le norme interne di queste confessioni (τὰ τοῦ γάμου τῶν εἰς τὸ μουσουλμανικὸν ἢ ἰσραηλιτικὸν θρησκευμα ἀνηκόντων) sarebbero state la fonte per regolare la costituzione (σύστασιν) e lo scioglimento (διάλυσιν) del vincolo, i rapporti personali tra coniugi e la parentela.

La Prima Guerra Mondiale segnò il punto di non ritorno: l'Impero Ottomano (divenuto nel 1922, la Repubblica Turca), con il Trattato di Sèvres del 1920<sup>45</sup> e con il Trattato di Losanna del 1923<sup>46</sup>, perse l'intera regione della Tracia e la città di Smirne.

---

espropriazione dei *waqf*, se non per pubblica utilità e dietro indennizzo (art. 11), il riconoscimento dei cimiteri musulmani come *waqf* (art. 12), la legittimazione delle scuole musulmane (art. 15). Altresì, è da prendere in considerazione l'art. 13, con il quale si stabilisce l'obbligo di riconoscere la personalità legale (*corporate character*) della minoranza musulmana.

<sup>41</sup> L'art. 9 del Protocollo n. 3 della Convenzione di Atene rinvia all'art. 86 della Costituzione del Regno di Grecia del 1911, pubblicata sulla ΦΕΚ Α' 127 del 1911, pp. 533-540.

<sup>42</sup> Art. 14, Protocollo n. 3 della Convenzione di Atene: "The *heudjets* and decisions rendered by the muftis shall be examined by the chief mufti, who shall affirm them if he finds them in accordance with the provisions of the law of Cheri. When these *heudjets* and decisions relate to religious questions other than the wills of Ottomans, or concern purely material matters, the chief mufti, as well as the parties, may have recourse to the Cheik-ul-Islamat".

<sup>43</sup> Il testo della l. n. 147 del 1914 è rinvenibile nella ΦΕΚ Α' 25 del 1914, pp. 95-101.

<sup>44</sup> Si riporta il testo completo della disposizione: "Τὰ τοῦ γάμου τῶν εἰς τὸ μουσουλμανικὸν ἢ ἰσραηλιτικὸν θρησκευμα ἀνηκόντων, ἤτοι τ'ἀφορῶντα εἰς τὴν νόμιμον σύστασιν καὶ διάλυσιν τοῦ γάμου καὶ τὰς συνεστῶτος αὐτοῦ προσωπικὰς σχέσεις τῶν συζύγων καὶ τὰ τῶν συγγενικῶν δεσμῶν διέπονται ὑπὸ τοῦ ἱεροῦ αὐτῶν νόμου καὶ κρίνονται κατ'αὐτόν. Ὡς πρὸς τοὺς μουσουλμάνους ἰσχύουσι προσέτι οἱ περὶ αὐτῶν εἰδικοί ὅροι τῆς μεταξὺ Ἑλλάδος καὶ Τουρκίας τελευταίας συνθήκης".

<sup>45</sup> Per il testo del Trattato di Sèvres, si rinvia a **M. LAWRENCE**, *Treaties of Peace, 1919-*



Sempre a Sèvres, nel 1920, fu concluso un accordo tra Impero Britannico, Francia, Italia, Giappone e Grecia, con cui quest'ultima si assumeva l'impegno di tutelare le minoranze presenti nei territori conquistati. In particolare, l'art. 14 così recitava:

“La Grecia consente a adottare riguardo ai Mussulmani le disposizioni necessarie per regolare secondo le loro consuetudini il loro stato personale e di famiglia. La Grecia si impegna a proteggere le moschee, i cimiteri e gli altri stabilimenti religiosi mussulmani. Ogni riconoscimento e agevolezza saranno garantite alle fondazioni pie (vacuf) e agli istituti mussulmani di culto e di beneficenza che attualmente esistono, e la Grecia non ricuserà alcuna delle agevolezze garantite agli altri istituti privati dello stesso genere, per la fondazione di nuovi istituti di beneficenza e di culto”<sup>47</sup>.

Adempiendo l'obbligo internazionale, la Grecia adottò la l. n. 2345 del 1920<sup>48</sup>, con la quale disciplinò compiutamente il trattamento della comunità islamica. Mossa che si rivelò strategica in vista della Convenzione di Losanna del 1923, con cui si disponeva lo scambio forzato di popolazioni tra Turchia e Grecia<sup>49</sup>. Interesse primario del legislatore

---

1923, Carnegie Endowment for International Peace, New York, 1924, pp. 787-941. Il Trattato di Sèvres non fu mai ratificato dalla Turchia e venne sostituito nel 1923 dal Trattato di Losanna. Per una disamina sul regime intermedio tra questi due accordi, cfr. **P.M. BROWN**, *From Sèvres to Lausanne*, in *AJIL*, Vol. 18, n. 1 (Jan., 1924), pp. 113-116.

<sup>46</sup> Il testo, nella versione ufficiale francese e nella traduzione inglese, del Trattato di Losanna è tratto da *League of Nations Treaty Series*, 1924, Vol. 28, n. 701, pp. 12-113. A questo e ai documenti annessi sono dedicati interamente *AJIL*, Vol. 18, n. 1, Supplement: Official Documents (Jan., 1924), e 2, Supplement: Official Documents (Jan., 1924). Si segnalano, in particolare, gli artt. 37-45 che definiscono gli obblighi della Grecia e della Turchia nei confronti delle rispettive minoranze. Cfr. **E. TURLINGTON**, *The Settlement of Lausanne*, in *AJIL*, Vol. 18, n. 4 (Oct., 1924), pp. 696-706.

<sup>47</sup> Il testo ufficiale in italiano dell'Accordo di Sèvres sulle minoranze è tratto da *League of Nations Treaty Series*, 1924, Vol. 28, n. 711, pp. 259-265.

<sup>48</sup> Il testo è pubblicato sulla ΦΕΚ Α' 148 del 1920, pp. 1423-1427.

<sup>49</sup> La Convenzione di Losanna, alla quale rinviano gli artt. 119 e 142 del Trattato di Losanna, fu firmata da Grecia e Turchia il 30 gennaio 1923. Essa, a differenza degli accordi internazionali precedenti, prevedeva un sistema di scambio di popolazioni tra Grecia e Turchia su base coattiva. I musulmani greci, con l'eccezione della minoranza della Tracia occidentale, dovevano essere espulsi verso la Turchia; allo stesso modo, i cristiani turchi, tranne quelli di Istanbul, Imbros e Tenedos, dovevano emigrare in Grecia. Lo sconcerto per una decisione così drastica e inusuale nella comunità internazionale è testimoniato da **E. ROSSI**, *Lo scambio obbligatorio delle popolazioni tra la Grecia e la Turchia*, in *Oriente Moderno*, Anno 10, Nr. 9 (Sept. 1930), pp. 397-418. Cfr., altresì, **K. TSITSELIKIS**, *The Convention of Lausanne (1923): Present and Current Appraisals*, in **AA.**



greco era incardinare il giudice confessionale nel contesto dell'amministrazione della giustizia. Infatti, gli artt. 1, 2 e 3 della legge regolavano la carica del capo mufti, stabilendone, rispettivamente, i canali di comunicazione con le altre magistrature<sup>50</sup>, i compiti e il procedimento di nomina. Quest'ultimo era modellato parzialmente sulle previsioni del Protocollo n. 3 della Convenzione di Atene e richiedeva, quindi, dopo la designazione di tre candidati da parte dei mufti locali, la scelta governativa e la nomina regia, mentre veniva meno la previsione del riconoscimento da parte delle autorità turche. L'art. 4 ne definiva, poi, il trattamento economico a carico del bilancio statale e l'art. 5 l'apparato di segreteria. In modo speculare alle disposizioni previste per il capo mufti, gli artt. 6 e 9 disciplinavano l'elezione dei mufti locali a opera dei musulmani iscritti nelle liste elettorali per il Parlamento e lo stipendio.

Menzione a parte meritano l'art. 7, che individua le cause e le modalità di cessazione dalla carica, e l'art. 8, che delega a un successivo decreto regio la suddivisione dei mufti in tre classi.

Una volta chiariti i parametri istituzionali, l'art. 10 elenca le funzioni esercitate da questi "funzionari religiosi" nella propria circoscrizione: cura degli affari religiosi ed educativi (θρησκευτικούς και εκπαιδευτικούς λειτουργούς), la gestione patrimoniale dei waqf (διαχείρισιν των βακουφικῶν περιουσιῶν), l'amministrazione della giustizia limitatamente ai musulmani (δικαιοδοσίαν μεταξύ Μουσουλμάνων). Le materie di competenza sono quelle elencate dalla Convenzione di Atene e coprono l'intera branca del diritto familiare e successorio, in quanto governate dalla legge islamica (εφ'ὅσον διέπεται ὑπὸ τοῦ ἱεροῦ Μουσουλμανικοῦ νόμου)<sup>51</sup>.

La decisione giurisdizionale del mufti, soggetta automaticamente alla valutazione del capo mufti, deve essere, una volta confermata, resa esecutiva dal Presidente del tribunale di primo grado del distretto in cui il mufti esercita la propria attività. Questo giudizio di "delibazione" tende

---

VV., *When Greeks and Turks Meet: Interdisciplinary Perspectives on the Relationship Since 1923*, a cura di V. LYTRA, Ashgate Publishing, Farnham (Surrey), Burlington (Vermont), 2014, pp. 211-226, e bibliografia ivi citata, nonché G. KALOUDIS, *Ethnic Cleansing in Asia Minor and the Treaty of Lausanne*, in *International Journal on World Peace*, Vol. 31, n. 1 (Mar. 2014), pp. 59-88.

<sup>50</sup> Il capo mufti poteva interloquire con le magistrature dello Stato (ἀρχὰς τοῦ Κράτους) tramite il Ministero della Pubblica Istruzione e degli Affari Religiosi, mentre aveva un canale diretto nei confronti del Ministro della Giustizia.

<sup>51</sup> Nel campo del diritto privato, al mufti è riconosciuto, comunque, un generale potere consultivo.



all'accertamento del rispetto, da parte del giudice confessionale, delle norme sulla competenza previste dalla legge stessa.

Si tratta, a ben vedere, di un'amplissima apertura a valori giuridici estranei all'ordinamento greco, motivata dall'ingresso repentino di un'etnia estranea al tessuto sociale originario.

L'ottica del legislatore è di offrire la massima protezione alla minoranza in quanto gruppo costituito, che si riconosce nella Sharia e vede nei propri leader religiosi il punto di riferimento.

Questa legislazione speciale rimase indenne all'adozione del Codice civile nel 1946<sup>52</sup> e fu riformata soltanto con la l. n. 1920 del 1991, della quale mi occuperò nel prossimo paragrafo.

### 3 - Il quadro normativo vigente al momento della causa

Una volta ricostruito il mosaico delle fonti nazionali e internazionali relative alla storica minoranza musulmana greca, è opportuno approfondire il materiale giuridico<sup>53</sup> di cui si è servita la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, per la risoluzione del caso *Molla Sali c. Grecia*, prendendo in considerazione la normativa vigente al momento in cui è sorta la controversia.

La sezione II della sentenza<sup>54</sup> si apre con l'enunciazione delle disposizioni della Costituzione greca che, in linea generale, riconoscono i diritti fondamentali della persona. È da notare l'insistenza del costituente nel rimarcare che il godimento dei diritti e l'adempimento dei doveri non dipendono da motivi etnici, razziali, religiosi e politici.

Dopo aver affermato l'uguaglianza di tutti i greci davanti alla legge (art. 4), si ribadisce che la protezione del libero sviluppo della personalità, della partecipazione alla vita sociale, economica e politica dello Stato, della vita, della libertà, dell'onore non possono dipendere dall'appartenenza etnica, razziale, linguistica, religiosa e politica (art. 5). Stesso concetto è espresso rispetto alla libertà di coscienza religiosa, di modo che il

---

<sup>52</sup> M.C. LOCCHI, *La minoranza religiosa*, cit., p. 911.

<sup>53</sup> Più che di legislazione in senso proprio, è bene parlare di materiale giuridico, dal momento che, tra le fonti che vengono in rilievo, un posto fondamentale è occupato dal così detto *soft law*, raccomandazioni, rapporti, risoluzioni, provenienti sia da organi del Consiglio d'Europa, che dalle Nazioni Unite.

<sup>54</sup> Cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sent. *Molla Sali c. Grecia*, § 32.



godimento dei diritti civili e delle libertà è indipendente dal credo professato (art. 13, primo comma).

L'art. 20, poi, è richiamato in quanto fondamento del diritto di ottenere la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi. Seguono, al § 33 della sentenza, le disposizioni codicistiche in materia di testamento pubblico, che deve essere registrato presso un notaio alla presenza di tre testimoni o di un altro notaio e un testimone e, all'apertura della successione, trasmesso al cancelliere del tribunale di primo grado competente.

Di maggior interesse è, naturalmente, la l. n. 1920 del 1991<sup>55</sup>, *lex specialis*, applicabile alla controversia sia *ratione personarum* che, soprattutto, *ratione materiae*, dal momento che, come rileva il governo greco nella linea difensiva<sup>56</sup> davanti alla Corte di Strasburgo, i beni oggetto di disputa erano considerati *mulkia*, cioè posseduti "in piena proprietà", secondo una forma propria del diritto ottomano<sup>57</sup>.

Questo provvedimento, che ratifica l'atto governativo del 24 dicembre 1990, compie il percorso di burocratizzazione della figura del mufti, che è sempre più attratto nell'orbita dei funzionari statali.

A differenza della Convenzione di Atene, la nomina avviene non più per elezione, ma con una procedura comparativa, condotta sulla base dell'etica, della formazione teologica e della pietà religiosa dei candidati che presentano domanda. Sebbene non vi sia più la designazione da parte della comunità religiosa, rimane comunque una partecipazione indiretta, grazie alla presenza dei notabili (la legge si riferisce agli εἰσέχοντες, senza

---

<sup>55</sup> La l. n. 1920 del 1991 è stata pubblicata sulla ΦΕΚ Α' 11 del 1991, pp. 131 ss.

<sup>56</sup> Cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sent. *Molla Sali c. Grecia*, § 110.

<sup>57</sup> Per il diritto ottomano vi erano cinque categorie di proprietà: statale (*miriye*), religiosa (*waqf*), privata (*mulk*), comune (*metruke*) e abbandonata (*mevat*). Originariamente la proprietà *mulk* non corrispondeva al diritto di proprietà in senso occidentale, ma era configurabile come un diritto di usufrutto concesso su base amministrativa. Cfr. V. NITSIAKOS, *Peklari. Social economy in a Greek village*, LIT Verlag, Münster, 2016, e bibliografia citata. Così rileva l'autore nella sua ricerca etnoantropologica: «If we examine with some care the historical sources and the relevant historiography, we will see that even in the case of the category of «private» land (*mulkia*), it is not ownership in the modern, western sense of the term, i.e. proprietorship of the land, but rather rights of use. This is the case at least for the first centuries of Ottoman rule and until the early 19th century. It is telling, for example, that out of the cultivable areas with fruit trees and vines that belonged to the category of *mulkia*, the "ownership" concerned the trees and the vines themselves and not the land. For precisely this reason, when there ceased to be plantations, then the land that was covered by them went over to the state» (p. 72).





specificarne i requisiti) musulmani del luogo nella commissione chiamata a valutare l'idoneità dei candidati<sup>58</sup>.

Inoltre, non viene più menzionato il capo mufti, che nella precedente normativa era il garante dell'unità religiosa della nazione.

L'art. 5, sebbene rubricato come *Doveri (καθηκοντα) del Mufti*, costituisce il fondamento della vita giuridica della comunità musulmana. Il mufti, infatti, "nomina, vigila e revoca i funzionari religiosi musulmani, perfeziona o ratifica i matrimoni religiosi tra musulmani e fornisce pareri su questioni attinenti alla sacra legge musulmana"<sup>59</sup>.

Con riferimento ai suoi poteri giurisdizionali, la sua competenza si estende a controversie su matrimoni, divorzi, alimenti, curatele, tutele, emancipazione di minori, testamenti, successioni *ab intestato*, in quanto regolate dalla Sharia<sup>60</sup>.

La legge tace sulla figura del capo mufti, che viene implicitamente abolita, e non richiede più la verifica di compatibilità della decisione con la legge musulmana. Semplificato un passaggio, il legislatore greco ha, però, gravato di maggiori controlli la fase della delibazione, che si svolge davanti al tribunale monocratico del luogo dove il giudice religioso esercita le funzioni. Se la l. n. 2345 del 1920 prescriveva solo un controllo

---

<sup>58</sup> La commissione, presieduta dal sindaco del luogo, redige una relazione, che è trasmessa al Ministro della Pubblica Istruzione e degli Affari Religiosi, il quale propone la nomina, poi recepita in un decreto presidenziale. La novella legislativa ha comportato una querelle, sfociata in due sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, *Serif c. Grecia* e *Agga c. Grecia*, le quali hanno condannato la Repubblica Ellenica per violazione dell'art. 9 CEDU. La censura non riguardava il cambiamento della procedura di nomina dei mufti di Xanthi e Rodopi, ma l'ingerenza statale nelle dinamiche pluralistiche delle comunità religiose musulmane e il duro trattamento sanzionatorio nei confronti degli oppositori al nuovo sistema. La situazione attuale vede la compresenza, perciò, del mufti eletto, non riconosciuto legalmente, e del mufti funzionario statale. Cfr. **R. SARACINO**, *Il caso Agga c. Grecia. Una nuova tappa nell'elaborazione di una giurisprudenza CEDU sulla libertà religiosa (errata corrige)*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, Rivista trimestrale*, n. 2 del 2004, pp. 575-582. Inoltre, per l'analisi dell'orientamento della Corte di Strasburgo rispetto all'esercizio della libertà religiosa in forma organizzata, cfr. **M. TOSCANO**, *Il fattore religioso nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Itinerari giurisprudenziali*, Edizioni ETS, Pisa, 2018, pp.123-129.

<sup>59</sup> Art. 5, primo comma, l. n. 1920 del 1991: "Διορίζει, εποπτεύει και παύει τους μουσουλμάνους θρησκευτικούς λειτουργούς, τελεί ή επικυρώνει θρησκευτικούς γάμους μεταξύ μουσουλμάνων και γνωμοδοτεί σε θέματα που έχουν σχέση με τον ιερό Μουσουλμανικό Νόμο".

<sup>60</sup> Art. 5, secondo comma, l. n. 1920 del 1991: "Ο Μουφτής ασκεί δικαιοδοσία μεταξύ μουσουλμάνων Ελλήνων πολιτών της περιφέρειάς του επί γάμων, διαζυγίων, διατροφών, επιτροπειών, κηδεμονιών, χειραφεσίας ανηλίκων, ισλαμικών διαθηκών και της εξ' αδιαθέτου διαδοχής, εφ' όσον οι σχέσεις αυτές διέπονται από τον Ιερό Μουσουλμανικό Νόμο".



sulla competenza del mufti a conoscere la controversia, ora, lo scrutinio è più articolato. Il tribunale monocratico deve verificare, oltre al rispetto dei limiti giurisdizionali, che la statuizione sia conforme alla Costituzione<sup>61</sup>.

Avverso alla decisione del tribunale monocratico è consentito proporre ricorso al tribunale collegiale. La decisione di quest'ultimo non è ulteriormente soggetta a gravame.

Seguono alcune disposizioni relative alle circoscrizioni in cui operano i mufti (art. 6), all'uso del greco come lingua processuale e all'esenzione degli atti da imposta (art. 7), all'istituzione di un Dipartimento per gli studi teologico-giuridici islamici a Salonicco (art. 8).

Quest'assetto, che astrattamente sembra offrire adeguate garanzie di tutela, prevedendo un filtro all'ingresso di valori giuridici contrastanti con l'ordinamento costituzionale, si è scontrato con un orientamento consolidato della giurisprudenza, che ha abdicato alla propria funzione di controllo: prendendo in considerazione la serie di decisioni dall'anno in cui è stata promulgata la l. n. 1920 del 1991 fino al 2006, solo undici pronunce del mufti su 2679 non sono state deliberate<sup>62</sup>.

Per di più, a causa di un contrasto tra le supreme magistrature amministrativa e civile in ordine alla vigenza della Convenzione di Atene del 1913, non risulta chiaro se la Grecia possa limitarsi a una generica tutela della minoranza trace - come prevede l'art. 45 del Trattato di Losanna, sulla cui obbligatorietà non vi sono dubbi - o debba riconoscere la giurisdizione esclusiva del mufti. Anzi, dato che la Corte di Cassazione ha consolidato un orientamento fondato sulla qualità dei beni (*mulkia*)

---

<sup>61</sup> Art. 5, terzo comma, l. n. 1920 del 1991: "Οι εκδιδόμενες από το Μουφτή αποφάσεις επί υποθέσεων αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας δεν μπορούν να εκτελεστούν ούτε αποτελούν δεδικασμένο, αν δεν κηρυχθούν εκτελεστές από το μονομελές πρωτοδικείο της περιφέρειας όπου η έδρα του Μουφτή, κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο ερευνά μόνον αν η απόφαση εκδόθηκε μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας του Μουφτή και αν οι διατάξεις που εφαρμόστηκαν αντίκεινται στο Σύνταγμα. Κατά της αποφάσεως του μονομελούς πρωτοδικείου χωρεί προσφυγή ενώπιον του οικείου πολυμελούς πρωτοδικείου, που δικάζει κατά την ίδια διαδικασία. Κατά της αποφάσεως του πολυμελούς πρωτοδικείου δεν χωρεί ένδικο μέσο τακτικό ή έκτακτο".

<sup>62</sup> Questa critica è espressa da **V. KOUMPLI**, *Managing religious law in a secular state: The case of the Muslims of western Thrace, on the occasion of the ECHR judgment in "Molla Sali v Greece"*, in *Multicultural Challenges and Law*, Springer (di prossima pubblicazione), p. 9, nota 19. L'estratto può essere reperito presso l'indirizzo [www.constitutionalism.gr/wp-content/uploads/2019/04/2018-Koumpli-IACL-Molla-Salli.pdf](http://www.constitutionalism.gr/wp-content/uploads/2019/04/2018-Koumpli-IACL-Molla-Salli.pdf). A considerazioni analoghe perviene la Corte di Strasburgo, che nota come, dal 2007 al 2014, su 390 decisioni del mufti di Xanthi solo 34 non siano state deliberate. Per quanto riguarda il mufti di Komotini, su 476 decisioni, solo 17 non sono state dichiarate esecutive. Cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sent. *Molla Sali c. Grecia*, § 48.



ricadenti in successione, è esclusa l'applicazione della legislazione codicistica alle vicende ereditarie che li coinvolgono, in quanto l'unico diritto che le disciplinerebbe è la Sharia<sup>63</sup>.

Questo è il punto nodale di tutta la vicenda: non solo è garantito un sistema giurisdizionale parallelo per i membri della comunità islamica, ma anche è posto in capo al giudice statale, chiamato a dirimere controversie sui *mulkia*, il dovere di decidere secondo la legge musulmana<sup>64</sup>. Effetto diretto della prospettazione è il recepimento, in via puramente giurisprudenziale, della Sharia nell'ordinamento greco, con una elusione dell'obbligo testuale di vagliare la compatibilità delle statuizioni dei mufti con la Costituzione e, più in generale, con l'ordine pubblico.

L'impressione che si ricava da questo sommario quadro normativo è la tendenza greca all'assimilazione tra ordinamenti, quello statale, da un lato, e quello etnico-religioso, dall'altro. Se, originariamente, erano indipendenti, ragioni storico-politiche hanno contribuito sempre più a coordinarli. L'orientamento giurisprudenziale consolidato, che ha tentato di accogliere la Sharia come diritto applicabile alle controversie successorie, sembrerebbe costituire il corollario della politica governativa di attrarre i mufti nella pubblica amministrazione, in una sorta di compimento definitivo dell'unificazione tra sistemi giuridici.

#### 4 - La Corte e il suo *legal reasoning* tra equità e uguaglianza

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, per districarsi in questa frammentazione normativo-giurisprudenziale e cercare una soluzione quanto più "equa", almeno secondo la mentalità del giurista occidentale, ha scelto di percorrere la strada dello scrutinio sul rispetto del principio di uguaglianza di cui all'art. 14 CEDU, in combinato disposto con l'art. 1, § 1, del Protocollo addizionale n. 1 (protezione della proprietà).

Per la verità, la ricorrente aveva contestato anche la violazione dell'art. 6, § 1, CEDU, ma la Corte non ha preso in considerazione

---

<sup>63</sup> Cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sent. *Molla Sali c. Grecia*, § 55.

<sup>64</sup> Come rileva V. KOUMPLI, *Managing religious law*, cit., p. 10 s., la Corte di Cassazione è giunta ad affermare che la legge musulmana e la giurisdizione dei mufti nelle materie indicate dalla l. n. 1920 del 1991, si estendono a tutti i cittadini greci di religione musulmana, con l'eccezione dei residenti a Creta e nel Dodecaneso, e non soltanto alla minoranza greca in Tracia. Ciò, tuttavia, si scontra col fatto che i mufti hanno sede soltanto a Komotini, Xanthi e Didymoteicho, anche se quest'ultimo posto è occupato da un mufti *ad interim*.



quest'ultima prospettazione, senza, peraltro, fornire adeguate motivazioni<sup>65</sup>. Sarebbe stato opportuno, infatti, avere un pronunciamento anche sotto il profilo dell'art. 6, § 1, CEDU, al fine di poter avere un quadro organico coerente in materia di giurisdizioni religiose e rispetto dei diritti umani<sup>66</sup>.

Ciononostante, l'argomentare della sentenza permette di azzardare una parziale risposta anche a questo dilemma. Secondo quanto affermato nella nota metodologica del § 122, la valutazione è condotta in tre momenti: il primo, relativo all'applicabilità degli artt. 14 CEDU e 1, § 1, del Protocollo addizionale n. 1; il secondo, diretto alla costruzione del termine di paragone e alla registrazione di analogie e antitesi rispetto alla fattispecie concreta; il terzo passaggio è rispondere al quesito se il diverso trattamento sia sorretto da una obiettiva e ragionevole giustificazione.

Con riferimento al primo punto, la Corte supera l'ostacolo della configurazione del tipo di diritto reale oggetto di controversia.

Infatti, il concetto di *possession* meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1, § 1, del Protocollo è più ampio del concetto di proprietà secondo la legge nazionale e non riguarda solo i beni materiali, ma "certain other rights and interest constituting assets can also be regarded as «property rights», and thus as «possession» for the purposes of this provision"<sup>67</sup>.

È un'interpretazione amplissima, capace di racchiudere una molteplicità di interessi patrimoniali non predeterminabili *ex ante*, ma funzionale per garantire un altrettanto ampio margine di azione nella

---

<sup>65</sup> La Corte, infatti, ha svolto un generico riferimento al brocardo *iura novit curia* e al suo potere di adottare i parametri più confacenti al caso oggetto d'esame. Cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sent. *Molla Sali c. Grecia*, § 85.

<sup>66</sup> Per un inquadramento della questione delle giurisdizioni confessionali e senza pretesa di esaustività, si rinvia a **AA. VV.**, *Law, State and Religion in the New Europe: Debates and Dilemmas*, a cura di L. ZUCCA e C. UNGUREANU, Cambridge University Press, 2012, nonché a **AA. VV.**, *Family, Religion and Law. Cultural Encounters in Europe*, a cura di P. SHAH, M.C. FOLETS, M. ROHE, Ashgate Publishing, Farnham (Surrey), Burlington (Vermont), 2014. Per la prospettazione di modelli e soluzioni in tema di pluralismo giuridico-religioso, nonché per un'originale lettura del criterio di ragionevolezza nel rapporto con le minoranze, si rinvia a **F. ALICINO**, *Stato costituzionale, pluralismo giudiziario e società policulturale*, e **N. FIORITA**, *Il riconoscimento della giurisdizione religiosa nelle società multiculturali*, ambedue in **AA. VV.**, *Il costituzionalismo di fronte all'Islam. Giurisdizioni alternative nelle società multiculturali*, a cura di F. ALICINO, Bordeaux, Roma, 2016, rispettivamente a pp. 19-105 e a pp. 107-161. Con riguardo alla tematica matrimoniale, cfr. **A. MADERA**, *Forme di pluralismo nel settore matrimoniale: le nuove sfide delle "overlapping jurisdictions"*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 31 del 2017.

<sup>67</sup> Cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sent. *Molla Sali c. Grecia*, § 124.



valutazione operata caso per caso. A riprova di ciò, il § 125 chiarisce che la questione principale da esaminare è se, avuto riguardo a tutte le circostanze, in ottica globale, il ricorrente gode di un interesse sostanziale protetto dall'art. 1, § 1.

Enunciato il principio, il riscontro con i fatti di causa è immediato: la donna aveva un interesse patrimoniale a conseguire i beni a lei assegnati dal marito per testamento, interesse riconosciuto anche in due gradi di giudizio da parte del giudice nazionale.

Per quanto riguarda, poi, la costruzione del termine di paragone e l'individuazione delle differenze, il giudice sceglie la condizione della moglie beneficiaria di un testamento lasciato dal marito non musulmano. È innegabile il margine d'apprezzamento della Corte: la pluralità delle fonti soggette alla sua valutazione permetteva più ricostruzioni.

Ad esempio, il collegio avrebbe potuto comparare la vicenda della ricorrente con la situazione in cui si sarebbe trovato un beneficiario, privo di qualsiasi caratterizzazione confessionale, di un bene *mulk*. Infatti, come affermato sopra, l'orientamento della Corte di Cassazione greca fa leva su un'intrinseca caratterizzazione giuridica dei beni, ancor prima che sull'appartenenza dei soggetti coinvolti alla minoranza trace.

Nella scelta hanno pesato soprattutto le implicazioni in tema di parità di genere; seppur nella fattispecie *de qua* la controversia aveva come protagoniste donne, una generale legittimazione della Sharia in campo successorio avrebbe comportato prevedibilmente un pregiudizio alle musulmane della comunità<sup>68</sup>.

Nel caso di specie, per maggior precisione, si deve considerare che la causa del pregiudizio non è la religione della ricorrente, ma quella del marito defunto: si ha, dunque, un caso di discriminazione "per associazione", figura di recente conio giurisprudenziale, che si verificherebbe quando il diverso trattamento dipende dalla "condizione di un soggetto terzo, al quale la vittima è legata da uno stretto rapporto personale o parentale"<sup>69</sup>.

Nel momento in cui viene in rilievo una lesione di tale interesse sostanziale, dovuta a discriminazione, la soluzione del caso dipende da un procedimento logico-giuridico di esclusione: una volta eliminato

---

<sup>68</sup> In linea generale, e per disposizione coranica (IV,11), alle donne spetta una quota ereditaria equivalente alla metà rispetto agli uomini. Cfr. **D. SANTILLANA**, *Istituzioni di diritto malichita*, cit., p. 496.

<sup>69</sup> Cfr. **M.C. LOCCHI**, *La minoranza religiosa*, cit., p. 915. Si ricade, pertanto, nella formulazione residuale dell'art. 14 CEDU, secondo cui non è ammessa una discriminazione fondata su "altra condizione".



mentalmente il fattore discriminatorio<sup>70</sup>, è necessario considerare se il ricorrente sia titolare di un diritto azionabile sulla base del diritto interno. Secondo questa ricostruzione, è evidente come la signora Molla Sali, qualora il marito non fosse stato musulmano - intendendo questa premessa in termini puramente oggettivi, depurandola, cioè dall'effettiva pratica religiosa e dall'interiore adesione ai principi della religione islamica - avrebbe potuto ereditare i beni lasciati per testamento, secondo le previsioni del Codice civile greco.

Ultima verifica, prima di dichiarare la sussistenza della violazione della Convenzione EDU, riguarda la sussistenza di una causa di giustificazione obiettiva e ragionevole della disparità. La risposta è negativa: in primo luogo, la Corte non ritiene che l'applicazione cogente della Sharia in ambito successorio sia una misura adatta a raggiungere lo scopo della protezione della minoranza e, indirettamente, del prestigio internazionale dello Stato nei confronti delle parti che hanno contratto i trattati sopra ricordati; in secondo luogo, manca il requisito della proporzionalità. Infatti, il Trattato di Losanna richiede genericamente la tutela dei costumi della comunità musulmana, senza imporre il mantenimento della giurisdizione confessionale. Per di più, il governo greco ha sostenuto in udienza che il Trattato di Atene, contrariamente all'orientamento della Cassazione, non è più vigente<sup>71</sup>.

Infine, la stessa l. n. 1920 del 1991, interpretata in modo letterale, limita il raggio d'azione del mufti ai testamenti musulmani e alla successione *ab intestato*, lasciando fuori la successione testamentaria compiuta secondo le disposizioni del Codice civile<sup>72</sup>.

Dal momento che, dunque, il quadro normativo tutelava la posizione della moglie del *de cuius*, l'azione della magistratura e la posizione del governo sono illegittime e sproporzionate nella misura in cui hanno assunto "the role of guarantor of the minority identity of a specific group to the detriment of the right of that group's members to choose not to belong to it or not to follow its practices and rules"<sup>73</sup>.

## 5 - Conclusione: il soft law come substrato valoriale di una decisione annunciata

---

<sup>70</sup> Cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sent. *Molla Sali c. Grecia*, § 127.

<sup>71</sup> Cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sent. *Molla Sali c. Grecia*, § 151.

<sup>72</sup> Cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sent. *Molla Sali c. Grecia*, § 152.

<sup>73</sup> Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sent. *Molla Sali c. Grecia*, § 157.



A conclusione della disamina svolta, e per comprendere in modo completo il *modus operandi* della Corte, ritengo opportuno mettere in luce il substrato valoriale che emerge da una serie di atti di *soft law*, provenienti da organismi dell'ONU e del Consiglio d'Europa.

In primo luogo, il Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione contro le donne ha sollecitato più volte la Grecia a intervenire per ridurre le distorsioni derivanti dall'applicazione automatica della Sharia alle controversie familiari e successorie delle minoranze musulmane. Si pensi, in particolare, alle osservazioni conclusive del Comitato a seguito della visita del 2013, citate<sup>74</sup> nella stessa sentenza, nelle quali si afferma che:

"The Committee is concerned about the situation of women in the State party in the area of marriage and inheritance. The Committee remains concerned about the inconsistent application of the State law in all communities. In this regard, the Committee is concerned about the non-application of the general law of the State party to the Muslim community of Thrace regarding marriage and inheritance, as well as about the persistence of polygamy and early marriage in the Muslim and Roma communities"<sup>75</sup>.

Di conseguenza, nelle raccomandazioni formulate, il Comitato chiede alla Grecia di "fully harmonize the application of local Sharia law and general law in the State party with the provisions on non-discrimination of the Convention, in particular with regard to marriage and inheritance"<sup>76</sup>, senza, tuttavia, offrire proposte concrete per raggiungere questo risultato: tuttavia, e questo conferma l'assunto sopra esposto, si riconosce che, nella Repubblica ellenica, è in corso un processo di omogeneizzazione tra ordinamenti<sup>77</sup>.

---

<sup>74</sup> Cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sent. *Molla Sali c. Grecia*, § 71.

<sup>75</sup> **Committee on the Elimination of Discrimination against Women**, *Concluding observations on the seventh periodic report of Greece adopted by the Committee at its fifty fourth session (11 February - 1 March 2013)*, 26 marzo 2013 (CEDAW/C/GRC/CO/7), § 36.

<sup>76</sup> CEDAW/C/GRC/CO/7, § 37.

<sup>77</sup> Solo se si ammette che la Sharia è parte integrante del sistema delle fonti interne, è possibile sostenere che sia compito dello Stato provvedere alla sua applicazione conformemente alla CEDAW. Non sorprende, dunque, che il Comitato abbia mutato tono, almeno nella formulazione delle considerazioni. Nel 2007, infatti, aveva sostenuto *tout court* che la volontà delle minoranze musulmane di essere disciplinate dalla legge religiosa conduceva a discriminazioni nei confronti delle donne, in contrasto con la Costituzione greca e la CEDAW. Cfr. **Committee on the Elimination of Discrimination against Women**, *Concluding comments of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women: Greece. Thirty-seventh session (15 January-2 February 2007)*, 2 febbraio 2007



Contro questa tendenza si schierano i documenti provenienti dal Consiglio d'Europa. Anzitutto, l'art. 3 della Convenzione quadro sulla protezione delle minoranze nazionali<sup>78</sup>, firmata ma non ratificata dalla Grecia, riconosce il diritto di ciascun membro della minoranza di optare o meno per il trattamento giuridico a questa riconosciuto.

Come spiega l'Explanatory Report, questo diritto è configurato in termini negativi: non esiste un generale diritto di appartenere a una minoranza, visto che ciò dipende da obiettivi criteri legati all'identità di ciascuno, bensì, per coloro che già sono membri della minoranza, è possibile una rinuncia alle specificità giuridiche previste<sup>79</sup>. Resta fermo il divieto di discriminazione, così come l'inammissibilità di costrizioni esterne nella scelta.

Sotto questo profilo si sono appuntati i rilievi del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Thomas Hammarberg, che ha messo in luce come, contrariamente a quanto sostenuto dal governo greco, l'utilizzo della Sharia nella risoluzione delle controversie ereditarie sia obbligatorio<sup>80</sup>, visto che a essa si attengono, per prassi consolidata, anche i giudici civili. In termini simili, si esprimeva il rapporto di Hunault, membro della Commissione per gli affari legali e i diritti umani dell'Assemblea parlamentare: oltre a ribadire il divieto di imporre un'identità etnica a gruppi e individui, suggerisce di privare i mufti dei poteri giurisdizionali, lasciando loro solo la posizione di capi religiosi, liberamente scelti dalla comunità, e, più in generale, di negare alla legge islamica qualsiasi riconoscimento giuridico<sup>81</sup>. Queste proposte sono state integralmente recepite dall'Assemblea parlamentare che, nella risoluzione

---

(CEDAW/C/GRC/CO/6), § 33.

<sup>78</sup> Art. 3, Framework Convention for the Protection of National Minorities: "Every person belonging to a national minority shall have the right freely to choose to be treated or not to be treated as such and no disadvantage shall result from this choice or from the exercise of the rights which are connected to that choice".

<sup>79</sup> Council of Europe, *Explanatory Report to the Framework Convention for the Protection of National Minorities*, Strasburgo, 1 febbraio 1995, § 34 ss.

<sup>80</sup> Cfr. *Report by Thomas Hammarberg Commissioner for Human Rights of the Council of Europe following his visit to Greece on 8-10 December 2008*, Strasburgo, 19 febbraio 2009, Comm(DH)9, § 34.

<sup>81</sup> Cfr. **M. HUNAUULT**, *Report. Freedom of religion and other human rights for non-Muslim minorities in Turkey and for the Muslim minority in Thrace (eastern Greece)*. Document 11860, Strasburgo, 21 aprile 2009, §§ 53-59.





n. 1704 del 2010, ha chiesto di abolire del tutto l'applicazione della legge islamica, che "solleva serie questioni di compatibilità con la CEDU"<sup>82</sup>.

Infine, nel gennaio 2019, la relazione di Gutiérrez, preparatoria all'adozione di una risoluzione assembleare<sup>83</sup>, conclude per la contrarietà della Sharia e della Dichiarazione del Cairo rispetto al sistema dei diritti umani codificato nella CEDU, reiterando l'esortazione rivolta alla Grecia con la risoluzione n. 1704 del 2010.

Considerando congiuntamente questi documenti con un precedente della stessa Corte di Strasburgo, il noto caso *Refah Partisi c. Turchia*<sup>84</sup>, in cui si dichiara l'insanabile incompatibilità della Sharia con i principi democratici, è agevole comprendere perché il focus della motivazione della sentenza *Molla Sali c. Grecia* sia stato rivolto, più che al tipo di beni controversi, alla disparità tra chi appartiene alla minoranza e chi no.

Ora, con la sentenza esaminata, sembra chiudersi definitivamente la porta a un neomilletismo in Europa, almeno nella misura in cui esso non dipenda da una libera scelta delle parti del rapporto giuridico.

---

<sup>82</sup> Parliamentary Assembly of Council of Europe, *Resolution 1704(2010). Freedom of religion and other human rights for non-Muslim minorities in Turkey and for the Muslim minority in Thrace (eastern Greece)*, Strasburgo, 27 gennaio 2010, § 18.5.

<sup>83</sup> Cfr. **A. GUTIÉRREZ**, *Report. Compatibility of Sharia law with the European Convention on Human Rights: can States Parties to the Convention be signatories to the "Cairo Declaration"?*, Document 14787, Strasburgo, 3 gennaio 2019. Sono rilevanti soprattutto i §§ 6, 7 e 13 della bozza di risoluzione, di cui alla sezione A del documento.

<sup>84</sup> Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, sent. 13 febbraio 2003, *Refah Partisi e altri c. Turchia*. Cfr. **M. PARISI**, *Scioglimento di un partito politico ad ispirazione religiosa e garanzia dei diritti fondamentali nelle società democratiche: la Turchia ed il caso "Refah Partisi"*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, vol. 4/2006, pp. 1919-1937, nonché **R. BOTTONI, C. CIANITTO, M. PARISI**, *Laicità e sicurezza nel sistema costituzionale turco: il caso «Refah Partisi (Partito della Prosperità) e altri c. Turchia»*, in *Diritto e religione in Europa. Rapporto sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di libertà religiosa*, a cura di R. MAZZOLA, il Mulino, Bologna 2012, pp. 223-256, nonché, per una visione complessiva della questione della compatibilità degli statuti personali con il sistema occidentale dei diritti umani, **R. BENIGNI**, *Identità culturale e regolazione dei rapporti di famiglia tra applicazioni giurisprudenziali e dettami normativi*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 14 del 2016, pp. 6-17. È curioso che, nella sentenza *Molla Sali c. Grecia*, ci sia solo un riferimento al caso *Refah Partisi c. Turchia*, per di più non nell'argomentazione della Corte, ma nella parte relativa alle deduzioni difensive del governo greco, che rimarca le differenze tra il giudizio pendente e la vicenda turca. Infatti, quest'ultima richiedeva un controllo *ex ante* e in astratto sulla legittimità di un partito politico che propugnava il ripristino degli statuti personali, mentre il caso in esame attiene a una concreta esperienza di multiculturalismo e pluralismo normativo, posto a garanzia dell'identità della minoranza.



Se è vero che nel caso sottoposto alla Corte, i profili di giustizia sostanziale si sono imposti all'interprete ancor prima degli argomenti relativi alla cogenza delle fonti internazionali, alcuni dilemmi restano aperti: prima fra tutti, la sorte di quanti hanno riposto un legittimo affidamento nell'applicazione della norma religiosa.

La sensazione che si percepisce da una lettura della sentenza è quella di una decisione annunciata e prevedibile: tuttavia, visto che il caso *de qua* era inerente a questioni di carattere puramente patrimoniale e non personale, bisogna chiedersi se un intervento giurisprudenziale così incisivo nel sistema dei rapporti tra lo Stato greco e la minoranza trace sia stato opportuno e, soprattutto, adeguatamente motivato.

Anzitutto, non è stato considerato in alcun modo l'art. 9 della CEDU, così che l'intera vicenda è stata analizzata sotto il profilo, alquanto incerto, dell'uguaglianza. Sicuramente, vi è stata una disparità di trattamento relativamente all'acquisto *mortis causa*, ma - complice anche l'ondivaga strategia processuale del governo greco - l'aspetto della (in)sussistenza di una sua obiettiva e ragionevole giustificazione è stato liquidato sbrigativamente, come sopra esposto.

Se ciò voglia significare che la sussistenza di un *corpus* normativo confessionale - dotato di forza obbligatoria riconosciuta dall'ordinamento statale - non costituisca mai obiettiva e ragionevole giustificazione, è presto dirlo; tuttavia, la linea di tendenza pare quella di un pregiudizio velato nei confronti dei diritti religiosi e della loro idoneità a comporre interessi giuridici in modo conforme al sistema "occidentale" dei diritti umani.

Seconda notazione: nonostante la fattispecie successoria in esame, per le sue peculiarità, presentasse elementi di estraneità rispetto all'ordinamento statale (qualificazione giuridica dei beni, presenza di immobili localizzati in Turchia, pluralità di giudici competenti a dirimere il caso e di diritti applicabili ...), non sono state richiamate, neanche in via analogica, le nozioni del diritto internazionale privato, e così è stata troncata ogni possibile connessione tra ordinamenti differenti e si è persa un'ulteriore prospettiva per comprendere il problema.

Ciò conferma il fatto che l'idea di tutela della minoranza in quanto tale stia tramontando, per lasciare spazio alla protezione dell'individuo e della sua autonomia. Una volta assunta la libertà di scelta del singolo come valore giuridico essenziale, la specificità religiosa, culturale, giuridica cede davanti all'autodeterminazione dei membri. Non solo, sfumano i confini applicativi della categoria, dal momento che i criteri di appartenenza al gruppo possono prescindere anche dal "legame storico



tra religione e nazione”, per fondarsi esclusivamente sulla corrispondenza tra “religione e autonomia individuale”<sup>85</sup>.

La prevalenza della visione soggettiva su quella oggettiva fa sì che l’interrogativo centrale non tocchi più solo le discriminazioni legate all’applicazione del diritto religioso, ma il grado di consapevolezza del sistema dei diritti umani da parte di coloro che si sentono maggiormente tutelati da sistemi giuridici paralleli, di matrice confessionale. Talvolta, ed è questa la possibile chiave di lettura di una situazione in perenne divenire, lo strumento del diritto religioso diventa un modo per favorire l’integrazione dei gruppi minoritari e porre un argine a derive fondamentaliste<sup>86</sup>.

Si tratta, in definitiva, di ripensare il modo di concepire i diritti di libertà religiosa, e ancor prima, l’uguaglianza, secondo criteri che valorizzino le specificità dei gruppi, senza che ciò vada a detrimento delle libertà dei singoli. Sebbene, in questo senso, la Convenzione quadro sulla protezione delle minoranze nazionali possa essere considerata un primo passo per trovare l’equilibrio tra tutela dell’identità etnico-religiosa e integrazione nel tessuto sociale, resta sullo sfondo la difficoltà di trovare una piattaforma culturale condivisa in un occidente sempre più frammentato. Si torna, ancora una volta, al fondamento del discorso scientifico di uno dei padri del diritto ecclesiastico, Francesco Ruffini, che

---

<sup>85</sup> **D. FERRARI**, *Il concetto di minoranza religiosa dal diritto internazionale al diritto europeo*, il Mulino, Bologna, 2019, p. 307.

<sup>86</sup> È oggetto di studio da tempo la presenza dei Consigli della Sharia nel mondo anglosassone; alcuni di questi organismi si connotano per un approccio che tende ad armonizzare il diritto musulmano con le previsioni delle carte dei diritti umani. La stessa Corte di Strasburgo (cfr. Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sent. *Molla Sali c. Grecia*, § 83) e l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (cfr. **A. GUTIÉRREZ**, *Report*, cit., sez. A, § 14, e sez. B, § 5.2) ne prendono atto, anche se manifestano alcune riserve in ordine all’effettività del consenso prestato dalle parti in causa nel sottoporsi alla giustizia religiosa. Cfr. **G. ANELLO**, “Fratture culturali” e “terapie giuridiche”. *Un percorso giurisprudenziale tra multiculturalità e soluzioni interculturali*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., novembre 2009, nonché, **P. PAROLARI**, *Shari’ah e corti islamiche in Inghilterra tra mito e realtà. Pluralità di ordinamenti giuridici e interlegalità nelle società multireligiose e multiculturali*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, n. 1, giugno 2017, pp. 157-191. Inoltre, per avere anche alcuni dati statistici sull’accesso a queste forme di risoluzione delle controversie endofamiliari, **A. NEGRI**, *Le Sharia Court in Gran Bretagna. Storia ed evoluzione dei tribunali islamici nel Regno Unito*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 4 del 2018. Per ampliare la visuale verso la situazione nordamericana e i *faith-based arbitration*, si segnala **M. ABBAMONTE**, *L’esperienza dei faith-based arbitrations in Ontario, Stati Uniti e Inghilterra*, in **AA. VV.**, *Il costituzionalismo di fronte all’Islam*, cit., pp. 163-247.



metteva in guardia da “una parità nel senso falso, che è quella dell’uguaglianza assoluta, astratta, matematica”, e indirizzava verso “una parità nel senso giusto, che è quella dell’uguaglianza relativa, concreta, giuridica”<sup>87</sup>.

La sfida del dialogo tra istituzioni e confessioni è il punto di partenza per dare effettivamente “a ciascuno il suo”.

---

<sup>87</sup> **F. RUFFINI**, *La libertà religiosa. Storia dell’idea*, Fratelli Bocca Editori, Torino, 1901, p. 18. Attorno alla contrapposizione tra Francesco Ruffini e Francesco Scaduto sul modo di intendere l’uguaglianza in ambito religioso e le ricadute giuridiche del principio, cfr. **O. CONDORELLI**, *Attualità di Francesco Scaduto. Riflessioni a margine di uno scritto del 1914 in tema di libertà religiosa e uguaglianza*, in *Diritto e religioni*, n. 2 del 2015, pp. 163-206, e bibliografia ivi citata.